

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1898 del 02/04/2024
Oggetto	Società CADF Spa. DET-AMB-2021-5636 del 11/11/2021. Autorizzazione unica impianto di trattamento rifiuti non pericolosi presso il depuratore civile in Comune di Comacchio, ai sensi dell'art. 110, c. 3 del Dlgs 152/2006 e smi. Modifica
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1974 del 02/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno due APRILE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

SINADOC 32112/2023

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208. Società CADF Spa. DET-AMB-2021-5636 del 11/11/2021  
Autorizzazione unica impianto di trattamento rifiuti non pericolosi presso il depuratore civile in  
Comune di Comacchio, ai sensi dell'art. 110, c. 3 del Dlgs 152/2006 e smi. **Modifica**

#### LA RESPONSABILE

**Vista** la domanda in data 5/09/2023, perfezionata in data 22/09/2023 (assunta al PG/2023/160864), presentata dalla società CADF SPA, nella persona del legale rappresentante, CF 01280290386, con sede legale di Codigoro, via Alfieri n. 3 ed impianto in comune di Comacchio, via Canale Collettore Adige n. 1, per la modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, di cui all'atto DET-AMB-2021-5636 del 11/11/2021;

**Vista** la comunicazione di questo Servizio, PG/2023/162421 del 26/09/2023, di avvio del procedimento;

**Richiamato l'atto** DET-AMB-2021-5636 del 11/11/2021 relativo all'Autorizzazione unica impianto di trattamento rifiuti non pericolosi presso il depuratore civile in Comune di Comacchio, ai sensi dell'art. 110, c. 3 del Dlgs 152/2006 e smi;

**Preso atto che:**

- la ditta risulta autorizzata con atto DET-AMB-2021-5636 del 11/11/2021, alle seguenti attività: deposito preliminare D15, e trattamento chimico-fisico, D9, di rifiuti non pericolosi; deposito preliminare D15, prima dell'avvio al trattamento biologico, di rifiuti non pericolosi derivanti dall'industria agro alimentare; trattamento biologico D8, ai sensi dell'art. 110, c. 2 del Dlgs 152/2006 e smi, di rifiuti non pericolosi; messa in riserva R13 o deposito preliminare D15 dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al EER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane);

- il progetto di modifica riguarda: interventi di miglioramento della linea fanghi del depuratore biologico, costituiti dal locale disidratazione (2 decanter centrifughi, stazione di preparazione e dosaggio del polielettrolita, vasca interrata del fango disidratato, vasca di stoccaggio che funge da polmone per garantire il funzionamento in continuo dell'essiccatore) e realizzazione di un nuovo impianto di essiccazione del tipo "a nastro a bassa temperatura", con il vantaggio di ridurre la produzione di fanghi del 70% (50-60% in volume) e l'umidità (da una umidità iniziale del 80% al 10-15%);
- il nuovo impianto di essiccazione è munito di un sistema di trattamento dell'aria esausta, le cui emissioni in atmosfera dovranno essere autorizzate all'interno dell'AU;
- il progetto è stato sottoposto alla Regione per la valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs 152/2006, la quale si è espressa con atto Prot. 11/08/2023.0806155.U, escludendolo dalla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

**Richiamato** il verbale della seduta della CdS del 8/02/2024, trasmesso alla Società ed Enti interessati con nota PG/2024/26896 del 12/02/2024;

**Vista** la nota della Società, assunta al PG/2024/40978 del 1/03/2024, con la quale veniva trasmessa la planimetria aggiornata delle emissioni;

**Vista** la nota della Società, assunta al PG/2024/60070 del 29/03/2024, con la quale venivano trasmesse alcune precisazioni sulle sorgenti emissive e una nuova planimetria delle emissioni, che sostituisce la precedente;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.lgs 152/2006, il presente atto comprende:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.lgs 152/2006;
- l'Autorizzazione Paesaggistica Variante, adottata dal Comune di Comacchio e trasmessa con nota assunta al PG/2024/6019 del 12/01/2024;

**Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

**Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

**Dato atto:**

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13
- che con DDG n. 130/2021 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 2291/2021 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;

- che con DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG. n. 19/2022 – è stato approvato l’Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- che con DDG/2022/162 del 22/12/2022 è stato conferito alla d.ssa geol. Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti*, d.ssa Rosalba Martino;

**Dato atto** che la ditta con nota assunta al PG/2024/60070 del 29/03/2024 ha inviato dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01230864014818 del 28/03/2024 unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

## MODIFICA

l'atto DET-AMB-2021-5636 del 11/11/2021, con l'inserimento del seguente paragrafo:

### 6. Emissioni in atmosfera ed odorigene

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.lgs 152-2006 e smi, ed alle seguenti prescrizioni:

- 6.1 L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicate nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**”, denominata “**SE4**”;
- 6.2 le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

<b>Emissione SE4 (scarico aria esausta)</b>	<b>Valore limite</b>
portata Nm <sup>3</sup> /h	30.000
<i>Inquinanti</i>	

Emissione SE4 (scarico aria esausta)	Valore limite
Polveri mg/Nm <sup>3</sup>	20
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	2
COV (espressi come C-organico totale) mg/Nm <sup>3</sup>	10
Idrogeno solforato (H <sub>2</sub> S) mg/Nm <sup>3</sup>	5
Mercaptani mg/Nm <sup>3</sup>	2
Sostanze odorigene U.O./Nm <sup>3</sup>	200
sistema di abbattimento	Scrubber a secco a doppio stadio

6.3 la ditta è tenuta ad effettuare autocontrolli all'emissione SE4 con periodicità semestrale;

6.4 per la nuova emissione **SE4**:

- la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione deve essere comunicata con almeno **15 giorni** di anticipo al Comune di Comacchio e ad ARPAE;
- entro un termine massimo di **30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, la nuova emissione, deve essere **messa a regime**;
- dalla data di messa a regime della nuova emissione, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, la società dovrà effettuare **almeno 3 controlli** sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data la società è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei 3 controlli al Comune di Comacchio e ad ARPAE;

- 6.4 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Società è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- 6.5 Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni massimo di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 6.6 I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 6.7 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
- 6.8 Per la compilazione dei rapporti di prova si potrà fare riferimento alle informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, integrandole con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;
- 6.9 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

- 6.10 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 6.11 Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
- 6.12 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 6.13 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

#### *Altre emissioni*

- l'emissione **SE2** (Caldaia riscaldamento fanghi da 0,448 Mwt alimentata sia a metano di rete che biogas), rientra tra gli impianti in deroga di cui al punto ff), parte I, all. IV parte V del Dlgs 152/2006, dovrà rispettare i seguenti limiti:

<b>Emissione SE2 (caldaia da 0,448 MWt)</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri mg/Nm <sup>3</sup>	20
Monossido di carbonio CO mg/Nm <sup>3</sup>	150
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	100
Carbonio Organico totale (COT) , escluso metano mg/Nm <sup>3</sup>	20
i valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 3%	

- l'emissione **SE5** (Caldaie alimentate alternativamente a biogas o metano per riscaldamento e essiccamento fanghi da 0,650 Mwt ciascuna), rientra tra gli impianti in deroga di cui al punto ff), parte I, all. IV, parte V del Dlgs 152/2006, dovrà rispettare i limiti previsti al punto 1.3 - ultimo paragrafo - parte III - Allegato I - parte V del Dlgs 152/2006;
- l'installazione di 3 gruppi elettrogeni di emergenza **SE6**, **SE7** ed **SE8** (potenza pari a 0,425 Mwt ciascuno, alimentati a gasolio), rientrano tra gli impianti in deroga di cui al punto bb), parte I, all. IV, parte V del Dlgs 152/2006, dovranno rispettare i seguenti limiti:

<b>Gruppi elettrogeni da 0,425 MWt</b>	<b>Valore limite</b>
Polveri mg/Nm <sup>3</sup>	130
Monossido di carbonio CO mg/Nm <sup>3</sup>	650
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) mg/Nm <sup>3</sup>	4.000
i valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 5%	

*altre condizioni*

**6.11 a seguito dell'entrata a regime delle modifiche impiantistiche in progetto, la società dovrà eseguire il monitoraggio di odori alle condizioni di seguito riportate:**

- il monitoraggio dovrà essere effettuato in un punto in direzione dei ricettori di Raibosola mediante due campagne, in primavera ed estate, con effettuazione di due campionamenti in due momenti diversi della giornata, uno nella fascia 10.00 - 14.00 e l'altro nella fascia serale dopo il tramonto in condizioni di atmosfera quasi stabile;
- I parametri da rilevare riguardo alle misure odorogene, sono ammoniaca, acetone, benzene e metilacetato e la determinazione delle unità odorimetriche attraverso analisi olfattometrica eseguita secondo il metodo UNI EN 13725;

**6.12 Entro 60 giorni dal termine della seconda campagna, la Società dovrà trasmettere ad Arpae Ferrara un rapporto contenente gli esiti dei monitoraggi degli odori eseguiti unitamente ad una valutazione degli stessi in base ai dati meteo di velocità, direzione del vento e temperatura nella giornata in cui sono stati eseguiti i campionamenti e delle condizioni di attività dell'impianto.**

**Si allega al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato B, l'autorizzazione Paesaggistica**

Restano valide tutte le altre prescrizioni, non modificate dal presente atto, contenute nell'atto DET-AMB-2021-5636 del 11/11/2021 richiamato in premessa, ai quali il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente atto viene inviato via pec alla società, e viene trasmesso al Comune di Comacchio, all'AUSL di Ferrara, ad ARPAE ST Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, Parco del Delta del Po e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
d.ssa geol. Gabriella Dugoni  
*f.to digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**